



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: cta.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 08 del 07/12/2011

Ricorso dell'atleta MINETTO VERONICA per lo scioglimento del vincolo dalla Società OPITERGIUM VOLLEY ASD (Cod. Fipav 06.026.0012).

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Vice Presidente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Daniela Marcato	(Segretaria)

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 30 novembre 2011 per la discussione di merito, sentite le parti presenti in tale sede;

PREMESSO CHE

- con lettera raccomandata A.R. del 12 ottobre 2011, regolarmente ricevuta in data 13 ottobre 2011, l'atleta Minetto Veronica chiedeva in via amichevole alla Opitergium Volley ASD il consenso allo scioglimento del vincolo.
- La società Opitergium Volley ASD non ha dato riscontro alla richiesta.
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, in data 04 novembre 2011 l'atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo quale motivo la mancata iscrizione della società ad alcun campionato alla data del 15.10.2011, essendo venuta a conoscenza solamente in data 28.10.2011 dell'iscrizione da parte della società al campionato di III divisione. Chiedeva pertanto lo svincolo anche in considerazione del fatto che sarebbe in tal caso stata privata dell'opportunità di svolgere attività sportiva a un livello a sé confacente.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: cta.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 08 del 07/12/2011

- La società non si costituiva neppure in giudizio.
- Alla riunione era presente la ricorrente personalmente, assistita dall'Avv.to Fiammetta Bottos, giusto mandato depositato agli atti.
- La causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dell'atleta è fondato e quindi deve essere accolto.

Questa Commissione rileva che

- l'Atleta, in sede di richiesta in via amichevole dello scioglimento dello svincolo, adduceva il motivo della mancata partecipazione dell'Associato vincolante all'attività federale di settore e per fascia di età di cui all'art. 10 ter c. 5 lett. E) dello Statuto Fipav, motivazione di per sé valida e sufficiente a tale data;
- in sede di ricorso e di fronte a questa Commissione l'Atleta, venuta a conoscenza dal Comitato Provinciale di Treviso della Fipav dell'iscrizione del sodalizio al campionato di Terza Divisione Femminile, approfondiva i motivi di ricorso evidenziando la sua partecipazione nelle stagioni sportive precedenti a campionati di livello superiore, pertanto la partecipazione ad un campionato di III divisione risulterebbe riduttiva ai fini dello sviluppo dell'Atleta e della disciplina sportiva;
- in sede di discussione l'Atleta ha confermato il mancato interesse da parte della società, a seguito della mancata convocazione, nonché del mancato riscontro alle sue richieste, non essendo la stessa più stata contattata dalla dirigenza del sodalizio;

Tutto ciò posto si ritiene legittima l'integrazione dei motivi proposti in sede di ricorso e discussione, visto il punto 1) della guida pratica s.s. 2011/2012, considerato altresì che il termine perentorio per la richiesta di scioglimento coattivo del vincolo del 15 ottobre è antecedente alla data ultima per l'iscrizione ai campionati (29.10.2011).

Quanto alle motivazioni addotte dall'Atleta, questa Commissione ritiene l'interesse allo svincolo manifestato dall'Atleta e la conseguente possibilità di disputare l'attività in un campionato a sé confacente, tenuto conto della costante partecipazione a precedenti campionati di categoria



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380
Mailto: cta.triveneto@fipavveneto.net

Comunicato n.ro 08 del 07/12/2011

superiore e dell'età, preminenti rispetto all'attività che il Sodalizio intende svolgere, anche in considerazione del manifestato disinteresse della Società medesima a tutta la procedura (art. 35 c.1 R.A.T.).

P.Q.M.

Accoglie il ricorso con conseguente scioglimento del vincolo e per l'effetto dispone la restituzione della tassa versata dalla ricorrente.

Affissione all'Albo 07/12/2011

f.to la Segretaria
Daniela Marcato

f.to il Presidente
Pietro Bianzale